

## La Censura Pontificia a Bologna tra gli anni 1847 e 1849

### I. - L'EDITTO DEL 15 MARZO 1847 E LA SUA APPLICAZIONE

Delle grandi riforme politiche che il cardinale Mastai si era proposto di iniziare, appena ottenuta la tiara col nome di Pio IX, doveva far parte quella della censura della stampa periodica, dei libri e degli spettacoli pubblici.

Perciò con editto <sup>(1)</sup> del card. Gizzi, del 15 marzo 1847, viene bensì stabilita la rimanenza in vigore di quello di Leone XII, del 18 agosto 1825, per quanto appartiene alla censura scientifica, morale e religiosa; ma quanto alla censura politica, la segreteria di Stato non è più in grado di soddisfare a tutte le richieste con la prontezza dagli autori desiderata. In conseguenza di tali circostanze il Papa istituisce tanto a Roma quanto nelle provincie un consiglio di censura, « al quale i revisori ecclesiastici ordinarii dovranno d'ora in poi rimandare tutte le scritture di politico argomento, dopo di averle esaminate essi stessi per conoscere se alcuna cosa vi si contenga contraria alla religione, alla sana morale, ed alle leggi della Chiesa ». A tale uopo viene stabilito un regolamento il cui primo titolo si compone di 7 articoli.

Art. 1. - In Roma il consiglio di censura sarà presieduto dal padre maestro del S. Palazzo, e composto di non più di cinque membri.

Art. 2. - « Nei capi luoghi delle provincie il consiglio sarà composto di due censori eletti parimenti da Sua Santità a proposta del capo della provincia, il quale sosterrà le veci di presidente ».

Il titolo secondo, *Regole da seguirsi dal consiglio di censura*, si compone di sei articoli. Eccone il primo:

<sup>(1)</sup> Protocollo di Legazione n. 2532, 3<sup>a</sup> divisione, del R. Archivio di Stato di Bologna che ha pure fornito il rimanente materiale storico per questo studio.

« Il consiglio di censura non potrà approvare un giornale o altra pubblicazione periodica nuova senza prima farne relazione alla direzione generale di polizia ».

Ora, riferendosi all'articolo 2 del titolo primo di questo editto, di cui trasmette al cardinale legato di Bologna, Luigi Amat, alcune copie, il giorno appresso all'emanazione dell'editto medesimo, ossia il 16 marzo, il Gizzi gli chiede proposte per la nomina di due persone adatte a far parte del consiglio di censura per la di lui provincia <sup>(1)</sup>.

L'Amat risponde al Gizzi il 22 marzo <sup>(2)</sup>: La popolazione bolognese ha gradito l'editto sulla stampa politica cui egli aveva dato subito pubblicità. In base all'art. 2, titolo primo, egli propone per consiglieri, che insieme con lui stesso hanno da comporre il consiglio di censura provinciale, mons. Arcangelo Gambellini e il prof. Rinaldo Baietti, ed eventualmente come consigliere onorario il padre barnabita don Paolo Venturini. Il primo dei quali « è anche attualmente incaricato della revisione politica con mensile stipendio »; e il prof. Rinaldo Baietti « mi è noto come soggetto che riunisce a molta probità e prudenza, non comune sapere ». Nello stesso tempo il cardinal legato Amat chiede schiarimenti sulle attribuzioni del consiglio di censura, se cioè questo abbia da rivedere tutti gli argomenti politici nel più vasto senso della parola, oppure i soli scritti che ex professo trattano di politica, conservando il nuovo editto in vigore la legge leonina 18 agosto 1825, per quanto appartiene alla censura scientifica, morale e religiosa. L'Amat ritiene perciò « che siasi voluto trasmettere nei consigli di censura le attribuzioni che sin qui erano demandate alla segreteria di Stato », e reputa che « la censura ordinaria dovesse continuare a conoscere con giudizio preventivo anche degli argomenti politici ».

<sup>(1)</sup> Ivi.

<sup>(2)</sup> Ivi.

Insistendo, il 10 aprile <sup>(1)</sup>, l'Amat presso il cardinale segretario di Stato, sui suoi dubbi espressi già con lettera 22 marzo scorso, ne sollecita risposta. Nello stesso tempo osserva: « il professor Rinaldo Baietti, mentre è disposto a prestarsi nel caso che il consiglio di censura abbia il solo incarico di giudicare i casi dubbi, si è protestato di non potere assumere l'ufficio, quando la revisione per vista politica fosse demandata interamente al consiglio di censura. Per quest'ultima ipotesi adunque richiamerò a memoria di V. E. che rimarrebbero a nominarsi i ss.ri monsignor Arcangelo Gamberini e padre don Paolo Venturini barnabita, membro al <sup>(2)</sup> collegio filologico di questa Pontificia Università, noto e stimato per distinto merito e sapere ».

In risposta alle domande del 22 marzo e rispettivamente 10 aprile, il Gizzi, in data 15 di quest'ultimo mese <sup>(3)</sup>, dichiara giusta l'opinione del legato Amat che al consiglio di censura di Roma sono state trasmesse, con l'editto sulla stampa, le attribuzioni della segreteria di Stato circa la revisione delle materie politiche, « e conseguentemente ai consigli di censura delle diverse provincie l'attribuzioni singolari del rispettivo preside ». Per altro il Papa, secondo la proposta del legato Amat, nomina componenti del consiglio di censura della provincia di Bologna il padre don Paolo Venturini barnabita, e il prof. Rinaldo Baietti. Del resto sebbene in Roma l'ufficio di censura si eserciti gratuitamente, tuttavia il pontefice non perderà di vista la proposta fatta dal legato per la remunerazione dei revisori, riservandosi di prendere le determinazioni del caso.

In conseguenza di tali spiegazioni, l'Amat, trasmettendo il 19 aprile <sup>(4)</sup> a mons. Arcangelo Gamberini, al padre don Paolo Ven-

<sup>(1)</sup> Ivi.

<sup>(2)</sup> Prima era stato scritto « addetto ». Pentitosene il minutante, e sostituita questa espressione con quella indicata, si dimenticò di cambiare « al » in « del ».

<sup>(3)</sup> Protocollo di Legazione, n. 3591, 3<sup>a</sup> divisione.

<sup>(4)</sup> Ivi.

turini barnabita, e al prof. Rinaldo Baietti, i rispettivi biglietti di nomina a censore, rileva che secondo la dichiarazione della segreteria di Stato « rimane in pieno vigore la revisione ordinaria anche per le materie politiche, e che devono soltanto essere sottoposti al consiglio di censura provinciale quegli articoli di speciale considerazione in detta materia o di altro argomento, compresi nello scopo dell'editto della stessa segreteria, 15 marzo 1847 ».

Nello stesso senso, dal cardinale Amat nel partecipare il 21 aprile <sup>(1)</sup> alla direzione provinciale di polizia e al cardinale arcivescovo di Bologna, Carlo Oppizzoni, la nomina dei due censori Baietti e Venturini, viene rilevato: « Per espressa dichiarazione superiore rimane poi in pieno vigore la verifica ordinaria anche per le materie politiche, che proseguirà ad esercitare mons. Arcangelo Gamberini, per cui devono soltanto essere sottoposti al detto consiglio quegli articoli di speciale considerazione in detta materia o di altro argomento compresi nello scopo dell'editto surriferito ».

Sotto la stessa data <sup>(2)</sup>, l'Amat scrive al cardinale segretario di Stato, Gizzi: « Rimosso il dubbio esternato sui limiti delle attribuzioni del consiglio di censura colla ossequiata dichiarazione espressa da V. E. nel riverito dispaccio N. 69430-5, sezione 1<sup>a</sup>, mi sono reso sollecito di avvisare di coerenza mons. Arcangelo Gamberini che resta quindi ordinario revisore di primo grado, e di accompagnare i biglietti di nomina agli eletti censori, reverendo don Paolo Venturini barnabita, sig. professore Rinaldo Baietti ».

Ma la intricata materia non determinata con sufficiente chiarezza nell'editto del 15 marzo 1847, richiedeva ancora, come vedesi dal documento seguente, una intesa particolareggiata tra il cardinal legato e l'arcivescovo di Bologna.

<sup>(1)</sup> Ivi, n. 3671.

<sup>(2)</sup> Ivi.

Doc. I.

All'E.mo Sig. Card. Arcivescovo.

Minuta n. 3856

24 aprile 1847.

Con mio rispettoso foglio, n. 3671 del 21 corr. mi feci un dovere di significare a V. E. i riscontri avuti dal superiore governo tanto in riguardo alla nomina de' consiglieri censori, quanto in merito alla conferma del revisore ordinario politico nella persona di monsignor Arcangelo Gamberini. Rimangono ora a determinarsi, coerentemente allo scopo del sovrano editto 15 marzo p. p., le incombenze del suddetto speciale revisore, onde non venga egli aggravato di soverchio, e non s'impongano ultronci (*sic*) intralci alla stampa, o si dia adito a irragionevoli esigenze. Debbo pertanto incomodare V. E. acciocchè voglia degnarsi di riconoscere limitata la revisione politica ordinaria a que' soli articoli od opere di speciale considerazione; laonde gli scritti scientifici o letterari che non involgono direttamente o indirettamente politico argomento, vanno alle stampe senza altra revisione che l'ordinaria ecclesiastica; per la quale distinzione, desunta dalle parole dell'editto, importa assai che gli stampatori ed autori siano bene chiariti, e conoscano con precisione così i diritti come i soggetti formanti questa ultima classe di censori. In base adunque alle analoghe istruzioni è d'uopo che V. E. significhi se, massime pe' giornali che non ammettono dilazione ad essere pubblicati, sia per l'istantaneità della redazione, come per l'impegno contratto cogli associati, basti la revisione ordinaria del Santo Ufficio, o, se oltre a questa, abbiano a intervenire gli altri revisori della curia ecclesiastica; nel quale ultimo caso ravviserò V. E., nella molta sua saviezza, come sarebbe necessario l'aver indizio di que' revisori che preferibilmente potranno essere sempre reperibili, senza obbligare gli autori e stampatori a dipendere dalla volontà o dal comodo altrui, molto più nelle circostanze di qualche articolo che meritasse l'appello al revisore politico e successivamente al consiglio di censura; sicchè il ritardo si rendesse incompatibile colla giustificata sollecitudine. Mi permetto questa osservazione nel vivissimo desiderio di vedere combinata con un sistema regolare l'esecuzione della sovrana legge e l'intuito suo scopo di favorire l'onesta libertà dello stampare; e confido che V. E., scorta al pari di me da questo principio, avrà la degnazione di determinarsi pel miglior consiglio, o di affidare interamente al Santo Ufficio la revisione delle cose più pressanti, o di destinare inoltre, in rappresentanza della curia, apposito revisore che sia come il Santo Ufficio permanentemente disponibile all'esercizio del delicato ministero. Quanto poi

alle opere scientifiche, letterarie non periodiche, riescirà forse indifferente che si mantenga in attività ed esercizio la ripartita revisione ordinaria, avvegnachè trattandosi di un servizio che può conciliarsi col comodo privato, l'esigenza degli autori sarà più discreta.

Mi onori l'E. V. di cortese sollecito riscontro che ne (*sic*) tolga dall'attuale incertezza, e in aspettativa di ciò mi pregio baciarle con profond'ossequio umilissimamente le mani.

Il Legato  
L. C. A.  
(sigla autografa)

(In margine):

24 aprile 1847

Moto d'ordine.

*Il cardinale legato*

In seguito di congresso avuto colli nuovi consiglieri eletti all'ufficio di censori, sendosi trovato opportuno di scrivere all'e.mo sig.r car.e arcivescovo perchè determini se per le opere periodiche reputi bastevole l'ordinaria censura del S. Ufficio:

*Determina*

si faccia analoga rimostranza, inclinando a dimostrare la necessità che sia presso un permanente revisore ecclesiastico, qualora se ne voglia l'intervento oltre il S. Ufficio.

A queste esplicite domande di chiarificazione, l'Amat non ricevette subito la risposta desiderata, intendendo evidentemente l'Oppizzoni di non compromettere l'oggetto tanto delicato con una chiarificazione precipitata. Addossò infatti pel momento al cardinal legato la responsabilità della revisione della stampa politica, mentre per tutto il resto della questione cercò di guadagnare tempo per ponderarla meglio.

Doc. II.

E.mo Legato di Bologna.

E.mo e R.mo Signor Mio Oss.mo,

Meritano tutta la considerazione i savi riflessi dell'Em.za Vostra sul conto della censura cui si riferisce il Suo venerato dispaccio del 24 corr.e N. 3856, sez. 4. Non potendo sull'istante dare un evasivo riscontro all'E. V.,

stante la qualità dell'argomento, La prego di voler frattanto nella Sua prudenza adottare quelle misure che crederà più acconcie per la censura dei giornali, onde non venga ritardata la loro pubblicazione.

E ringraziando l'E. V. della comunicazione che Le è piaciuto di farmi, passo co' sensi del più profondo ossequio a baciarle umilissimamente le mani.

Di V.ra Em.nza

Bologna, 27 aprile 1847.

Umil.mo Dev.mo Serv.e Vero  
C. Card. OPPIZZONI  
(firma autografa)

(A tergo):

2 maggio

Provveduto coll'ord. n.

Il Legato  
L. C. A.  
(sigla autografa)

Li 29 aprile 1847

Prot.o di Legazione n. 4012 - 3<sup>a</sup> divisione.

Tuttavia più di due giorni appresso l'arcivescovo annuì alla proposta del legato di lasciare al S. Ufficio la revisione della stampa politica.

Doc. III.

*E.mo Card. Legato di Bologna.*

E.mo e R.mo. Signor Mio Oss.mo,

Facendo seguito al mio rispettoso foglio del 27 cadente mese, mi reco a premura di significare a V.ra Em.nza che convengo nella massima di affidare precariamente al S. Ufficio la parte ancora della censura de' giornali che è devoluta alla revisione ecclesiastica, onde rendere più facile e spedita la loro pubblicazione. Mi permetto soltanto di porre sott'occhio all'E. V.ra che trattandosi di articoli riguardante (*sic*) il clero, le funzioni sacre, e la pubblica istruzione, sarà necessario e conveniente che il S. Ufficio rimetta lo scritto al mio pro-vicario per le debite osservazioni. Su di che prego V. E. di abbassare le opportune istruzioni al padre inquisitore per di lui norma.

Sarebbe pur mio desiderio che a maniera del S. Ufficio si potesse destinare un sol luogo per la revisione ecclesiastica delle opere o scritti, ma non occulto la difficoltà di trovare un soggetto che voglia assumere il laborioso e delicato incarico senza verun emolumento.

Pronto mi offro a seguire gli autorevoli e savi consigli dell'E. V. in tutto ciò che può tornare a vantaggio della cosa pubblica, e frattanto co' sensi di mio profondo ossequio Le bacio umilissimamente le mani.

Di V.ra Em.nza

Bologna, 29 aprile 1847

Umil.mo Dev.mo Serv.e Vero  
C. Card. OPPIZZONI  
(firma autografa)

(A tergo):

2 maggio 47

Si partecipi al r. p. inquisitore del S. Ufficio, non che alla direzione di polizia colle debite avvertenze.

Il Legato  
L. C. A.  
(sigla autografa)

Li 3 maggio 1847

Prot.o di Legaz e n. 4203 - 3<sup>a</sup> divisione.

Con lettere del 2 maggio furono informati per norma loro della determinazione arcivescovile tanto il S. Ufficio quanto la direzione provinciale di polizia.

Doc. IV.

*Al M. R. Padre Inquisitore del S. Off.º — Bologna.*

(Minuta)

N. 4203

2 maggio 47.

Di coerenza alle superiori dichiarazioni circa gli attributi della revisione ordinaria politica dopo l'instituzione del consiglio di censura, come dal sovrano editto 15 marzo p. p., soddisfece la legazione al dovere di far conoscere all'e.mo arcivescovo limitata la detta revisione ordinaria, quanto alle materie politiche, a que' soli articoli ed opere che meritassero speciale considerazione; mentre gli scritti scientifici o letterari che non involgono direttamente od indirettamente politico argomento, aver disposto di mandarli alla stampa senz'altra revisione che l'ordinaria ecclesiastica.

Conseguentemente a questa distinzione si ufficiava il prefato e.mo a significare se massime pe' giornali che non ammettono dilazione ad essere pubblicati, sia per l'istantaneità della redazione, come per l'impegno con-

tratto cogli associati, bastasse la revisione ordinaria del Sant'Ufficio, o se oltre a questa avessero a intervenire gli altri revisori della curia ecclesiastica; e ciò nel desiderio di evitare qualsiasi ritardo, e di conciliare la richiesta sollecitudine colla vista della revisione.

La gentilezza dell'esimio porporato acconsentiva pienamente alla prima domanda, aderendo che la parte della censura di detti giornali devoluta all'ecclesiastico resti per ora affidata al S. Offizio; con questo però, che trattandosi di articoli riguardanti il clero, le funzioni sacre, e la pubblica istruzione, vengano rimessi al di lui pro-vicario per le debite osservazioni.

Nel partecipare tali intelligenze a V. S. nutro fiducia che Ella sarà, nella molta Sua avvedutezza, per corrispondere conformemente all'ottenuto assenso che Le servirà di norma per l'avvenire, avvertendo che vado a dare analoghe istruzioni alla direzione di polizia, onde di conformità siano avvisati gli stampatori pel disimpegno degli obblighi rispettivi.

In questo incontro

Doc. V.

*Alla Direzione Provinciale di Polizia.*

(Da minuta)  
N. 4203

2 maggio 47.

Di coerenza (si copi la lettera superiore fino « debite osservazioni », poi a capo).

Nel comunicare tali intelligenze a codesta direzione per norma, Le commetto di renderne avvisati d'ufficio gli stampatori e tipografi della provincia, perchè vi si uniformino pienamente in appresso, e di adoperarsi per fissare un orario che concili il comodo dei revisori principalmente coi bisogni della stampa, non senza prescrivere agli editori qualunque di presentare oltre la consueta copia a chi spetta, anche una copia delle singole stampe al revisore politico ordinario, onde possa rilevare e conoscere se effettivamente nel caso di censure, vengano queste approvate.

Alla diligenza della direzione è affidato l'esatto esaurimento di questa determinazione, e sono con distinta stima

Altri due giorni ancora, e già il legato pontificio era in possesso dell'assicurazione da parte del padre inquisitore del S. Ufficio di Bologna, Sebastiano Pallavicino, che si sarebbe attenuto nella revisione della stampa periodica alle norme stabilite dall'editto 15 marzo.

Doc. VI.

*All'E.mo e R.umo Principe Il Sig.r Card.le Luigi Amat  
Legato Ap.lico della Città e Provincia di Bologna.*

E.mo Principe,

Mi reco a dovere di partecipare all'E. V. R.ma qualmente si è ieri da me ricevuto il di Lei veneratissimo dispaccio datato del 2 andante, e protocollato al n. 4203, nel quale ravviso la indefessa premura ed interesse ch'Ella prende per la revisione di tutto ciò che in questa città e provincia, che meritamente va lieta d'averla a superiore, si consegna alla stampa. Dal canto mio assicuro l'E. V. R.ma che non ommetterò di stare, e perchè si stia, per quanto mi verrà fatto, a quanto viene prescritto in proposito nel sovrano editto 15 marzo p. p., non che agli altri savii ordinamenti, che per un più sollecito disbrigo di revisione rapporto alla stampa dei fogli periodici, Ella, nella illimitata di Lei avvedutezza, di concerto all'e.mo card.le arcivescovo credette opportuno di stabilire e comunicarmi.

Pieno infine della più profonda venerazione e rispetto, inchinato al bacio della sarca porpora, passo all'alto onore di rassegnarmi

Dell'E. V. Rev.ma

Bologna, S. Off.°, 4 maggio 1847

Ubb.° Umil.° Osseq.° Servo vero  
f. SEBASTIANO PIO PALLAVICINO de' PP.ri  
Vicario Generale  
(firma autografa)

(A tergo):

Li 5 maggio 1847

Prot.o di Legazione n. 4278 - 3ª divisione.

Peraltro l'editto del 15 marzo 1847 non bastava a prevenire la stampa clandestina. Lo prova l'editto dell'anno medesimo, 25 agosto, emanato da Giuseppe Morandi, procuratore generale del fisco e della camera apostolica, pro-governatore di Roma e direttore generale di polizia. Egli, riferendosi ad un suo editto precedente contro la stampa clandestina, e mantenendo le sanzioni penali contenute nel paragrafo 6, titolo II, dell'editto 15 marzo 1847, relative alle stampe non conformi al manoscritto approvato dalla censura, determina in 6 articoli la natura giuridica della stam-

pa clandestina per comminare le rispettive penalità che vengono sensibilmente acute (1).

## 2. - L'ARCIVESCOVO OPPIZZONI E LA COLLETTA PER LA GUARDIA CIVICA

Ben quattro mesi dopo l'avvenuto carteggio di cui sopra, la interpretazione dell'editto del 15 marzo, faticosamente architettata di comune accordo fra l'arcivescovo e il legato, doveva dar luogo ad un reclamo del primo, quando vide figurare nei due giornali « Il Quotidiano » e la « Gazzetta Privilegiata di Bologna », nonchè in un foglio volante diretto al clero della città e diocesi di Bologna, una deputazione di ecclesiastici destinata a raccogliere mensili offerte dal clero per coadiuvare l'armamento della guardia civica.

Doc. VII.

*E.mo Sig.r Card.le Legato di Bologna,*

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo,

Quando con mia lettera del 29 aprile p.º p.º conveniva nella massima dell'Eminenza Vostra di affidare al S. Ufficio la parte della censura dei giornali che era devoluta alla revisione ecclesiastica, non potei dispensarmi dal riservare al mio visto gli articoli riguardanti il clero, il personale dei sacerdoti, oggetti di Chiesa e di sacre funzioni. Ad onta degli ordini emanati in proposito dall'Em.za V.ra, ho dovuto vedere con mia sorpresa una programma (*sic*) stampato in foglio volante, ed in due pubblici giornali di qui, ove arbitrariamente si parla di una deputazione di ecclesiastici destinata a raccogliere mensili offerte del mio clero. Mentre mi chiamo contento di aver posto in chiaro l'atto arbitrario ed illegale con apposita circolare, vengo a pregare l'Em.za V.ra per debito del mio ministero di usare della Sua autorità per impedire in appresso siffatte irregolarità.

(1) Manifesto murale a stampa, tipografia della R. C. A. Dai Salviucci.

Confidando nella nota giustizia dell'Em.za V.ra, passo con profond'ossequio a baciarle umilissimamente le mani.

Di V.ra Em.za

Bologna, 4 settembre 1847

Umil.mo Dev.mo Ser.e Vero  
C. Card. OPPIZZONI  
(firma autografa)

(A tergo):

Li 8 settembre 1847

Proto. di Legazione n. 8876 - 3ª divisione.

Il primo dei tre stampati allegati alla lettera 4 settembre 1847, del card. Oppizzoni al card. legato di Bologna, è « Il Quotidiano », n. 48, sabato 28 agosto 1847, anno I. Il primo articolo di tutto il giornale porta il seguente titolo: « Associazione del clero bolognese per coadiuvare l'armamento della guardia civica ».

È un articolo di propaganda per ottenere dal clero l'appoggio per la formazione della guardia civica coll'offerta mensile per un anno. Tale invito porta la firma: Giovanni Maria Battistini, primicerio della basilica di S. Petronio, e la data: Bologna, 24 agosto 1847. Il primo ad accogliere il pensiero del suddetto manifesto fu Camillo Azzaroni arciprete. In seguito fu formata una deputazione di sei canonici: mons. primicerio Maria Battistini, presidente; mons. Arcangelo Gamberini; can. Giuseppe Pasti; can. Savioli; can. Francesco Santamaria, segretario; Camillo arciprete Azzaroni, pro-segretario.

Il secondo dei tre stampati allegati è la « Gazzetta Privilegiata di Bologna », del 1847, mercoledì 1 settembre, n. 103. Contiene in prima pagina la circolare 23 agosto 1847 del cardinale Oppizzoni arcivescovo, che istituisce un comitato di alcuni ecclesiastici per la raccolta di mensili offerte tra il clero per la istituenda guardia civica.

Il terzo dei tre stampati allegati è una « Circolare al clero della città e diocesi » del 2 settembre 1847, firmata dal card. arcivescovo Carlo Oppizzoni. In seguito della sua circolare del 23 ago-

sto, notifica la nomina dei collettori allo scopo di raccogliere le spontanee offerte per la guardia civica, impartendo ordini particolareggiati per tenere i registri segreti degli offerenti, e di rimettere alla fine di ogni bimestre le offerte al Monte di Pietà.

Ribatte il legato, attribuendo la insufficiente revisione dei tre stampati in questione al Sant'Ufficio; a questo dunque, e non a lui, avrebbe da fare il rimarco.

Doc. VIII.

All'E.mo Sig.r Car.e Arcivescovo di Bologna.

(Minuta)

10 settembre 1847

Dacchè V. E. ebbe la degnazione di acconsentire con venerato dispaccio 23 <sup>(1)</sup> aprile scorso, che precariamente fosse affidata al S. Offizio la parte ancora della censura de' giornali che è devoluta alla revisione ecclesiastica, colla sola riserva che pegli articoli riguardanti il clero, le funzioni sacre e la pubblica istruzione, il Sant'Offizio dovesse rimettere lo scritto al pro-vicario, per tutto ciò l'ordinaria revisione politica ed il consiglio di censura rimase esimito da ogni responsabilità. E quando io abbia dedotto a V. E. che di conformità alla sud.ta riserva fu da me diffidato il S. Offizio, non mi corre altro debito di per questo in avvertenza, avvegnachè quando rimetteva al politico il programma della deputazione di ecclesiastici destinata a raccogliere mensili offerte dal clero, lasciava supporre che per la parte della censura ecclesiastica tutto fosse superato, e non rimanesse che a porsi in revisione l'oggetto più particolarmente politico, siccome vertente a coadiuvare il vestiario della guardia civica. Se per tanto il S. Offizio non esercitò in questa occasione il delegatogli ministero, ha Ella questo titolo a fargliene rimarco.

E non avendo intorno a ciò ulteriori osservazioni in riscontro al venerato Suo dispaccio 4 corr.e, onoromi baciarle con profond'ossequio umilissimamente le mani.

L. C. A.  
(sigla autografa)

Segue in data 14 settembre una ampia esposizione di fatti da parte dell'Oppizzoni.

(<sup>1</sup>) Pare un errore, invece di 29.

Doc. IX.

E.mo Card. Luigi Amat Legato di Bologna.

E.mo e R.mo Sig.r Mio Oss.mo,

Rendo sincere e rispettose grazie all'E. V. per il gentile riscontro al mio foglio del 4 corrente. Affinchè poi l'E. V. sia ben informata dei motivi che m'indussero a subordinarle il suddetto mio foglio, mi fo un dovere di significarli colla seguente sposizione (*sic*) de' fatti.

Monsignor Battistini mi scrisse li 24 p.º p.º agosto che mi darebbe uno scritto intorno ad una colletta del clero per l'armamento della guardia civica, perchè gli fossi favorevole *colla benigna ed autorevole mia annuenza*. Attendevo questo scritto, quando colla stessa data già si stampò una circolare col titolo di associazione, circolare pubblicata nel giornale Felsineo e Quotidiano. senza mia saputa. Ne fui sorpreso, riflettendo che non mi si era fatta parola da nessuno de' sottoscritti a quella stampa. Non occulto all'E. V. che al canonico Donini alcuni giorni prima monsig. Battistini comunicò l'idea della colletta, al quale discorso rispose che si uniformasse alla circolare dell'e.mo vicario di Roma. Esso rispose che sì, e che sarei stato contento del suo operare. Il fatto per nulla corrispose alla sua dichiarazione. Lo scritto fu presentato al rettore del seminario, e questi pose l'imprimatur *si ita videbitur e.mo archiepiscopo*. Nè a me, nè alla mia cancelleria fu presentato per avere l'imprimatur.

Lo stampatore governativo intraprese la stampa delle circolari fidandosi, così mi disse, della parola dell'arciprete Azzaroni, il quale assicurava che erasi concertato con me. Feci richiedere al padre inquisitore lo stampone, ed egli mi significò di non averlo perchè non si chiese nemo (*sic*) il *publicetur*. Chiesi allo stampatore che mi rimettesse lo stampone, il quale dovea restare presso di lui a sua giustificazione; mi replicò che l'aveva ritirato l'arciprete Azzaroni, assicurandolo che l'avrebbe rimesso poi. Mi rivolsi all'arciprete Azzaroni, e mi ha deposto quanto l'E. V. si compiacerà di leggere nell'unita copia.

Porto fiducia che l'Em.za V.ra cui tanto sta a cuore l'ordine e la legalità, non avrà a disgrado la mia confidenziale comunicazione, e frattanto co' sensi del più profondo ossequio Le bacio umilissimamente le mani.

Dell'Em.za V.ra

Bologna, 14 settembre 1847

Umil.mo Dev.mo Ser.º Vero  
C. Card. OPIZZONI  
(firma autografa)

(A tergo):

17 d.

Trattandosi d'un fait accompli, si ponga agli atti.

Il Legato  
L. C. A.  
(sigla autografa)

Li 16 sett. 1847

Pro.to di Legazione n. 9236 - 3<sup>a</sup> divisione.

Risulta poi dall'allegato interrogatorio dell'arciprete di S. Egidio, Camillo Azzaroni, che a lui era da attribuirsi la colpa della pubblicazione del trafiletto sui due giornali.

Doc. X.

(Allegato alla lettera 14 settembre 1847 del card. Oppizzoni al legato card. Luigi Amat <sup>(1)</sup>).

*Tribunale Criminale Ecclesiastico di Bologna.*

Oggi 11 undici settembre 1847.

Invitato è comparso davanti Sua Sig.a Ill.ma e me ecc. il molto reverendo sig.r don Camillo Azzaroni, arciprete di S. Egidio, il quale avvertito al vero, soggiunse quanto segue.

Che non sa il motivo della chiamata.

Che esso esaminato non ha fatto stampare alcuna circolare o programma d'ordine proprio. In seguito però di una deputazione ecclesiastica che si era costituita a fine di giovare la guardia cittadina, e perchè non vedeva alcuna mossa ed eccitamento d'intelligenza colla medesima cui faceva parte, d'ede alla stamperia Della Volpe l'originale di un programma di monsignor Battistini coll'*imprimatur* dell'inquisitore Felletti, non ricercando la revisione ecclesiastica, perchè si consideravano cittadini che volevano coadiuvare i cittadini in una cosa ritenuta cittadina e non ecclesiastica.

Che fu consegnato lo stampone di detto programma a detta stamperia da esso esaminato e dal sig.r canonico Santamaria, senza che occorresse alcuna parola di approvazione ecclesiastica.

Che esso esaminato ricevette un biglietto dal sig.r Buriani stampatore, il quale lo pregava a levarlo d'imbarazzo per la difficoltà della revisione

<sup>(1)</sup> Essendo scritto tutto il documento da una sola mano, risulta evidentemente copia, però non autenticata.

ecclesiastica, a cui rispose a parole non aver egli a che fare per questa parte, d'altronde essere già stata comunicata la cosa da monsig.r Battistini per mezzo di una lettera convenuta dalla deputazione prima che lo stampone fosse portato alla inquisizione.

Che entro al detto biglietto fu mandato ad esso esaminato lo stampone, che lo ritornò a monsignor Battistini, come quegli che doveva definire convenientemente questa pendenza.

Che presso esso esaminato da quel punto in poi non più esiste il detto stampone.

Che sussiste che andò a prendere le copie esso esaminato alla stamperia di detto programma, e le portò in casa di monsignor Battistini ove stanno ancora.

Dettagli che dagli atti risulta che esso esaminato instò assai presso lo stampatore per avere con sollecitudine le ordinate stampe, assicurando che nulla assolutamente poteva ostare o sorgere in contrario, e che però ecc.

Che sente quanto gli viene detto, e soggiunge che in quanto alla premura, veniva più dal desiderio di giovare la causa, che di levare le copie dalla stamperia, non sussistendo che venisse in dettaglio degli ostacoli che poteva incontrare lo stampatore.

Che non ha di che aggiungere.

Allora previa lettura e conferma alla forma ecc., esso esaminato si firmò

CAMILLO Arcip.e AZZARONI  
D.r DALFIUME Giudice Process.e  
GALUPPINI Cancelliere.

### 3. - NORME PARTICOLAREGGIATE PER LA ESECUZIONE DELL'EDITTO E NOMINA DI DUE CENSORI

Come vedesi dai fatti precedentemente esposti, non è lecito affermare che l'editto del 15 marzo 1847 abbondasse di chiarezza; e perciò non si troverà strano che prima ancora che finisse l'anno, e precisamente il 31 dicembre, fosse diramato dal cardinale Gabriele Ferretti, segretario di Stato di S. S., un ordine circolare <sup>(1)</sup> per determinare le norme a cui dovevano attenersi i collegi

<sup>(1)</sup> Protocollo di Legazione n. 287, 3<sup>a</sup> divisione.

di censura della stampa. Era esso il frutto del parere di apposita commissione, e constava di dodici articoli, oltre la introduzione.

Art. 1. - « Il consiglio di censura, già stabilito in Roma nel numero di cinque membri, compreso il padre maestro del S. Palazzo, va aumentato, e portato a sette; così che, oltre il lodato p. maestro, vi siano due censori cui è dato rivedere gli scritti o politici o letterari all'infuori dei giornali periodici, ed altri quattro censori, ai quali esclusivamente è rimessa la revisione dei detti giornali ».

Art. 5. - « Quanto alle provincie ogni preside delle medesime indicherà al governo se oltre il numero dei censori già stabilito nella legge 15 marzo per ciascuna di esse provincie, si renda necessario l'aumento di alcun altro censore; e se per quello tra essi censori cui venga dato l'esame dei giornali, occorra di fissargli un corrispondente onorario ».

Art. 8. - « Essendo stata richiesta spiegazione del preciso senso che debbe darsi alle parole « *storia contemporanea* » di cui all'art. 2, tit. 2 di detta legge, si dichiara doversi per storia contemporanea intendere la narrazione dei fatti recentemente accaduti, o che vadano accadendo. Sotto nome di storia contemporanea vanno però eccettuate quelle quistioni, la cui notizia o discussione possa pregiudicare l'*alta politica interna o internazionale*; sulle quali quistioni, allorchè siano pendenti, sarà obbligo dei rispettivi consigli di censura prevenire i redattori o editori responsabili dei giornali, onde possano regolarsi ».

Nel trasmettere al cardinal legato di Bologna, Amat, alcuni esemplari del recente ordine circolare, il ministero dell'interno richiamò l'attenzione del destinatario all'art. 5 sul numero dei censori della stampa <sup>(1)</sup>. E da parte sua il legato di Bologna ne diramò subito esemplari al cardinale arcivescovo di Bologna, che ne accusò ricevuta in data 17 gennaio <sup>(2)</sup>, a don Paolo Venturini barnabita, al prof. Rinaldo Baietti, come pure a don Arcan-

<sup>(1)</sup> Ivi.

<sup>(2)</sup> Ivi, n. 533.

gelo Gamberini <sup>(1)</sup>. Questi tre ultimi erano, come abbiamo detto sopra, del consiglio di censura di Bologna.

L'11 gennaio 1848 <sup>(2)</sup> il cardinal legato, in risposta alla circolare del 31 dicembre 1847 della segreteria di Stato, assicura di aver riunito il consiglio di censura della provincia, istituito per dispaccio 15 aprile 1846, e di aver deciso di proporre due censori, da retribuirsì, nelle persone di mons. Arcangelo Gamberini, « attuale revisore ordinario che si giudica meritevole di promozione al grado di censore », e dell'avvocato Antonio Zanolini, « uomo che gode di meritata fiducia nella popolazione, esperto di lettere, probo ed onesto, e che trovandosi fornito di ogni altra qualità da renderlo onninamente gradito, ho lusinga che possa corrispondere alle superiori intenzioni ». Propone per ciascuno la retribuzione di scudi 25 mensili. La residenza dei censori sarà nel palazzo legatizio. E per il portiere e le spese d'ufficio sarebbero complessivamente scudi 20 mensili. Domanda i biglietti di nomina per i due censori proposti, e l'assegno del fondo per le spese richieste. Propone inoltre per gli attuali censori, don Paolo Venturini barnabita e prof. Rinaldo Baietti, medaglie d'oro.

Accettando tali proposte, il ministero dell'interno, a firma del Pentini, invia al cardinal legato il 6 marzo <sup>(3)</sup> due medaglie d'oro per l'avv. Rinaldo Baietti e Paolo Venturini della congregazione dei chierici regolari di S. Paolo, « in attestato della somma soddisfazione per lo zelo e impegno onde eglino adempiono le difficili incombenze di componenti il consiglio di censura », e due biglietti di nomina per i nuovi censori, avv. Zanolini e mons. Gamberini, nominati fin dal 7 febbraio scorso facenti parte del consiglio di censura della stampe specialmente periodiche.

L'attività dello Zanolini come censore pare oggi dimentica-

<sup>(1)</sup> Ivi, n. 287.

<sup>(2)</sup> Ivi.

<sup>(3)</sup> Ivi, n. 2326.

ta <sup>(1)</sup>. Nato a Bologna il 31 gennaio 1791; avvocato di grido, si consultò a 24 anni col barone Gambari e Pellegrino Rossi per andare in soccorso di re Gioacchino Murat. Nel 1831 presidente dell'assemblea dei delegati delle provincie romagnole, marchigiane e umbre, dopo la capitolazione subì quattro mesi di carcere austriaco e 16 anni di esilio. Ritornato in patria dopo l'amnistia di Pio IX, fu a capo del comune di Bologna, e come senatore gli toccò di sottoscriverne, nel maggio 1849, la capitolazione, pur riuscendo a mitigare i patti. Fu multato dal governo austriaco per aver preso parte alla blanda deliberazione del consiglio comunale del 27 luglio 1849, con cui si era osato di esprimere la speranza che si sarebbero conservate alcune delle riforme già state concesse dal pontefice. Amico intimo del Minghetti, del conte Carlo Pepoli e degli altri elementi assai moderati che nel 1848 avevano goduto la fiducia del cardinale Luigi Amat, deputato nel 1860 all'assemblea dei popoli delle Romagne, fu ancora più volte eletto al parlamento italiano. Anzi, alla prima convocazione di esso nel 1861, come presidente anziano, auspicò Roma capitale d'Italia. Senatore del Regno fin dal 1864, morì il 24 novembre 1877. Durante il suo lungo esilio compose un romanzo di storia bolognese dal 1789 al 1800, « *Il diavolo del Sant'Ufficio* », Capolago, 1847. Abbiamo di lui anche « *La rivoluzione dell'anno 1831 in Bologna* », Bologna 1878. Ma l'opera principale sua, veramente insigne, purtroppo incompiuta, è « *Antonio Aldini e i suoi tempi* », voll. 2. Firenze, 1863-67.

In esecuzione dell'ordine ministeriale, l'Amat scrive l'11 marzo <sup>(2)</sup> all'avv. Antonio Zanolini e a mons. Arcangelo Gamberini: sulla ufficiosa proposta, fatta da lui, il Papa nell'udienza del 7 febbraio li ha nominati censori della stampa specialmente pe-

<sup>(1)</sup> MARTINELLI FILIPPO, *Antonio Zanolini*, Bologna, 1877; MARCONI FRANCESCO, *Elogio dell'avv. comm. Antonio Zanolini*, Bologna, 1878; LOEVINSON ERMANN, *La deliberazione del consiglio comunale di Bologna del 27 luglio 1849*, « *Il Comune di Bologna* », n. 7, luglio 1932-X.

Protocollo di Legazione n. 2326, 3<sup>a</sup> div.

riodica. Come remunerazione è stabilito l'assegno di scudi 25 mensili, comprese le piccole spese che possono occorrere di carta, fuoco e lumi. Prendendo norma dagli art. 2 e 3 della circolare, « ho veduto conveniente che la censura abbia una stabile residenza ove i membri che la compongono, vi si possano ragunare tanto per comunicarsi a vicenda ciò che sia necessario per la retta applicazione della legge, quanto per prestarsi colla possibile sollecitudine alle inchieste di que' tali che sogliono dare alle stampe i loro scritti. A tal fine è stato allestito in questo palazzo apostolico un locale da servire appunto quind'innanzi all'ufficio ed alla residenza suindicata. E perchè questo divisamento, d'altronde conforme alle massime superiori, riesca ne' suoi effetti, lascio volentieri al conosciuto di Lei zelo di concertarsi coll'altro onorevole collega sunnominato per istabilire un turno di personale presenza all'ufficio, e di darmi avviso della cosa combinata, onde io possa renderne intesa la direzione politica per le pratiche di suo ministero ».

Da un passo di questa minuta, poi cancellato, risulta chiaramente che « per l'altra parte degli scritti politici e letterari non periodici » rimanevano in carica don Paolo Venturini e l'avvocato Rinaldo Baietti.

Con la stessa data, il cardinal legato trasmise ai due censori Rinaldo Baietti e Paolo Venturini le due medaglie d'oro a loro assegnate; quest'ultimo ringrazia con lettera datata S. Lucia, 14 marzo <sup>(1)</sup>. Inoltre l'Amat rende nota loro la nomina di due altri censori, coll'avvertimento che essi resteranno investiti delle funzioni fino allora esercitate.

In data medesima poi il cardinal legato comunica alla direzione provinciale di polizia la nomina dei due nuovi censori « per l'ordinaria stampa periodica », fermi rimanendo i due membri del consiglio di censura in carica. I tipografi e stampatori avranno libero accesso ai locali della censura nel palazzo apostolico.

Nel giorno medesimo <sup>(2)</sup> fu disposto dal cardinal legato con

<sup>(1)</sup> Ivi, n. 2451.

<sup>(2)</sup> Ivi, n. 2326.

lettera all'ufficio di contabilità di legazione per il pagamento dei censori Zanolini e Gamberini.

#### 4. - L'ENCICLICA DEL 2 E IL MOTU-PROPRIO DEL 3 GIUGNO 1848

Una volta che il pontefice Pio IX, sotto la pressione degli avvenimenti politico-sociali, aveva accondisceso ad elargire, imitando i sovrani di Napoli, della Toscana e del Piemonte, uno statuto, il 14 marzo 1848, era necessario di adattare la censura della stampa all'articolo 11 di esso:

Art. 11. - « L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro i quali, a forma delle leggi, sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa ».

Così leggesi nella enciclica in lingua latina, datata Roma, Santa Maria Maggiore, 2 giugno <sup>(1)</sup>, e diretta agli arcivescovi, vescovi e censori dello Stato ecclesiastico: Ai censori ecclesiastici tornando difficile, per il gran numero di pubblicazioni che escono, l'opera loro, il Papa mitiga il relativo decreto del concilio lateranense, e permette che, mentre le stampe e gli articoli di periodici di indole teologica e religiosa rimarranno soggetti alla censura ecclesiastica, non lo siano più invece d'ora in poi le pubblicazioni e articoli non attinenti alla religione e teologia. Tuttavia non sarà permesso pubblicare o diffondere stampe o traduzioni di tali, proibite dall'autorità ecclesiastica.

(<sup>1</sup>) Ivi, n. 5675.

Nel motu-proprio <sup>(1)</sup> in lingua italiana, del giorno appresso, che componesi di 4 titoli in 32 articoli:

#### TITOLO I.

##### *Disposizioni generali*

Art. 1. - « La pubblicazione di opere, o scritti col mezzo della stampa esonerata dalla censura preventiva governativa e politica coll'art. 11 dello statuto fondamentale è libera, purchè si osservi quanto è ingiunto dalla presente legge ».

Art. 5. - « Ogni stampatore dovrà presentare prima della pubblicazione una copia di qualsiasi stampato tanto all'autorità ecclesiastica, quanto all'autorità governativa, salvo quanto in appresso si dispone circa le pubblicazioni periodiche ».

#### TITOLO II.

##### *Dei giornali ed altri scritti periodici*

#### TITOLO III.

##### *Dei delitti e delle contravvenzioni speciali*

#### TITOLO IV.

##### *Disposizioni transitorie*

Art. 28. - « Analogamente all'art. 11 dello statuto fondamentale, rimane nel suo vigore la censura ecclesiastica preventiva, sulla quale si osserveranno le costituzioni apostoliche e le prescrizioni di già adottate coll'enciclica del 2 giugno corrente, o che si adotteranno successivamente dalla S. Sede.

A termini di detta enciclica sono soggette alla censura ecclesiastica preventiva le opere, gli scritti ed articoli che trattano della sagra scrittura, sagra teologia, istoria ecclesiastica, gius canonico,

(<sup>1</sup>) « Gazzetta di Bologna », 1848, venerdì 9 giugno, n. 104.

teologia naturale, etica ed in genere tutto ciò che ha rapporto speciale colla religione e colla morale ».

In tal modo, per la enciclica di Pio IX, la censura preventiva della stampa politica fu abolita, restando ristretta alla sola stampa d'indole religiosa.

Si affrettò il cardinale Soglia a trasmettere le due leggi tanto importanti al cardinal legato di Bologna.

Doc. XI.

Sig.r Cardinal Legato di Bologna.

Con inserti - 6084-1

E.mo e R.mo Sig. Mio Oss.mo,

Trasmetto a Vostra Eminenza alcuni esemplari dell'enciclica della Santità di Nostro Signore sulla censura ecclesiastica delle opere da pubblicarsi, già diramata a tutti i vescovi dello Stato, coerentemente alla quale è stato pubblicato dal S. Padre un moto-proprio sulla legge repressiva della stampa. Le invio anche di questa un numero di esemplari affinché sia affisso ne' luoghi principali di cotesta legazione; e con senso di profondo ossequio passo a baciarLe umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Roma, 8 giugno 1848

Umilissimo Devotissimo Servitor vero  
G. Card.e SOGLIA  
(firma autografa)

(A tergo):

Li 9 giugno 1848

Prot.o di Legazione N. 5675 - 3<sup>a</sup> divisione.

La censura degli spettacoli pubblici rimase regolata dall'articolo 12 dello statuto: « I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali, prima di essere rappresentate, sono perciò soggette alla censura ». Revisore della produzione drammatica a Bologna fu, sullo scorcio del 1848 e sui primi del 1849, il notissimo Agamenone Zappoli, uno dei fondatori, insieme col padre Gavazzi e Federico Venturini, del circolo popolare, nonchè benemerito dell'ammis-

sione di Garibaldi a Bologna nel novembre 1848 (\*). Allo Zappoli riferiscansi alcuni documenti.

Doc. XII.

Sig. Pro-Legato di Bologna.

Ill.mo Signore,

Mi consta che il d.r Agamenone Zappoli sostiene l'offizio di revisore delle produzioni drammatiche in Bologna, e che si adoperò in quell'offizio con accorgimento ed onestà. Prima di confermarlo stabilmente in quell'offizio, come io stimerai di fare, onde soccorrere ancora a' suoi bisogni domestici, amo il di Lei savio parere, che attendo dalla di Lei cortesia al più presto.

Mi dichiaro con distinta stima,  
Della S. V. Ill.ma

Roma, 12 dicembre 1848

Dev.mo Servo  
GALLETTI (firma autografa)

Doc. XIII.

(a tergo del doc. XII)

30 dicembre 1848

Alla Direzione di Polizia,  
constando che sonvi atti della relativa pendenza.

Il prolegato  
C.e SPADA (firma autografa)

Si ripeta al nuovo preside quanto si scrisse in passato sopra il revisore politico teatrale.

Li 15 dicembre 1848

Prot.o Ris. di Legazione N. 1024 - D.e 3<sup>a</sup>

(A tergo della copertina):

Legazione di Bologna

Con suo riverente attergato del 15 dicembre p.p. n. 1024 d. R. rimette dispaccio del ministero dell'interno, segnato n. 41-b-99, in cui si chiede parere sulla nomina stabile da farsi a revisore delle produzioni drammatiche del d.r Agamenone Zappoli.

N. 49 P. R.

Li 22 Gennaio 1849.

(Continua).

ERMANNO LOEVINSON

(\*) LOEVINSON ERMANNO, *Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello Stato Romano, 1848-49*. Roma, 1902, parte I, p. 9.